

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI FERRARA

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine il 11.01.2000)

Art. 1 - Il Consiglio dell'Ordine - Compiti ed attribuzioni (legge 24/6/23 n. 1395 art.5)

Gli iscritti all'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine che esercita le seguenti attribuzioni:

- a) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
- b) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- c) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- d) vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione .

In particolare (R.D. 2537/25 art.37)

- e) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- f) prende i provvedimenti disciplinari;
- g) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria.

Il Consiglio elegge nel proprio seno, con votazione segreta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

Il vicepresidente potrà sostituire il presidente a livello rappresentativo ma non istituzionale, essendo ciò demandato in caso di assenza del presidente al consigliere più anziano per iscrizione, (art.16 c.o.2 del D.Lgt.382/1944)

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

L'attività del Consiglio dell'Ordine degli architetti della provincia di Ferrara è precisata dal presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. n. 42 del R.D. 23-10-1925 n. 2537 e successive modificazioni. Il Regolamento integra operativamente le attribuzioni di legge, che restano piene e complete.

Art. 2 - Funzionamento del Consiglio dell'Ordine

- a) Il Consiglio effettua di norma due sedute mensili. Il tempo comunque intercorrente tra due successive sedute non può eccedere i venti giorni, salvo nel caso di chiusura dell'Ordine o per altre cause di forza maggiore.
- b) Il Consiglio è di norma presieduto dal presidente. In sua assenza, è presieduto dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal consigliere che fra i presenti risulti il più anziano per l'iscrizione all'albo.
- c) Il Consiglio lavora collegialmente, definendo la propria linea sui vari problemi, stabilendo eventualmente programmi operativi in merito a questioni emergenti. I consiglieri, isolatamente o non, possono venire incaricati dal Consiglio di seguire determinate questioni, pertanto l'apporto dei singoli consiglieri non si esaurisce nelle sedute prescritte.
- d) Il consigliere o i consiglieri ai quali siano stati affidati dal Consiglio o dal presidente determinati incarichi sono tenuti a relazionare tempestivamente in merito all'espletamento degli stessi e a corrispondervi nei termini assegnati.
- e) Il Consiglio, su rispettive relazioni del presidente, del segretario e del tesoriere, controlla periodicamente il lavoro collegiale e quello affidato ai singoli consiglieri.
- f) Il Consiglio lavora su un ordine del giorno proposto dalla presidenza e redatto di intesa col segretario, esso verrà trasmesso preventivamente ad ogni seduta a tutti i consiglieri. Qualora la seduta contempli l'esame di casi disciplinari, dovrà essere dato avviso ai consiglieri con lettera con congruo anticipo. Ogni consigliere può chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno di una successiva seduta. L'argomento può essere posto all'ordine del giorno della medesima seduta qualora il Consiglio sia d'accordo all'unanimità.
- g) Le delibere del Consiglio, raccolte in apposito registro distinto dai verbali di seduta, salvo quelle disciplinari, sono pubbliche. Tutti i consiglieri sono tenuti alla riservatezza in merito alle decisioni in corso, e più in generale in merito agli argomenti trattati ed alle motivazioni apportate da ciascun consigliere nel corso delle sedute. I provvedimenti disciplinari sono coperti dal segreto d'ufficio. In ogni momento potrà inoltre venire richiesto il segreto d'ufficio in merito ad un determinato argomento da parte di uno o più consiglieri, anche qualora ciò non sia specificatamente previsto per legge.

h) Il Consiglio nomina le terne per le Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche e quelle dei Collaudatori e gli eventuali rappresentanti in concorsi o in altre commissioni simili. I consiglieri dell'Ordine non possono essere designati nelle Commissioni Edilizie e nelle terne di collaudo proposte dal Consiglio stesso.

i) I consiglieri che non possono partecipare alle sedute del Consiglio sono tenuti a darne comunicazione scritta o verbale agli uffici della segreteria; in caso contrario la loro assenza sarà considerata ingiustificata. Dopo 3 assenze ingiustificate consecutive o dopo 5 assenze giustificate consecutive da parte di un consigliere, questi è da considerarsi dimissionario.

l) Il Consiglio dell'Ordine provvederà ogni anno alla revisione dell'albo, apportandovi le variazioni avvenute. L'albo, stampato a cura e spese dell'Ordine è inviato alla corte di appello, ai tribunali, alla prefettura ed alle camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri di Grazia e Giustizia, dell'Interno, dei Lavori Pubblici, e dell'Istruzione, nonché al Consiglio Nazionale ed agli altri consigli degli Ordini. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno e dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Le notifiche individuali di iscrizione, e quelle definitive di cancellazione saranno trasmesse ai seguenti enti.

- Ministero di Grazia e Giustizia,
- Tribunale di Ferrara,
- Consiglio Nazionale Architetti,
- Corte d'Appello,
- nonché al richiedente.

m) I componenti del Consiglio deceduti o dimissionari, saranno sostituiti mediante elezioni suppletive (art.32 R.D. 2537). Il componente eletto resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

Art. 3 - Il Presidente

- a) Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine
- b) Il presidente può delegare ,ad esclusione di quelle spettantigli per legge, funzioni e responsabilità a uno o più consiglieri, tanto temporaneamente, quanto a tempo indeterminato, dandone comunicazione al Consiglio, e salva sempre la revocabilità della delega.
- c) Il presidente coordina il lavoro del Consiglio, e segue il lavoro dei consiglieri che abbiano ricevuto dal Consiglio l'affidamento di incarichi e/o responsabilità su singoli argomenti e/o problemi.
- d) Il presidente è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge relative ad atti di sua diretta competenza.

Art. 4 - Il Segretario

- a) Il segretario organizza gli uffici di segreteria, e vigila col tesoriere sul loro buon andamento. Egli è tenuto alla puntuale e aggiornata redazione dei verbali, che devono in ogni momento essere ostensibili.
- b) Il segretario è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge relative ad atti che debbano investire il Consiglio e/o la segreteria.
- c) Il segretario esamina la corrispondenza e ne propone al presidente lo smistamento, tramite gli uffici di segreteria, al presidente, a se stesso, al tesoriere, al Consiglio, a singoli consiglieri o agli uffici, nonché alle commissioni di lavoro.
- d) Il segretario riceve le domande di iscrizione all'albo, le quali vengono annotate in apposito archivio informatico e provvede che venga inviata ai richiedenti notifica formale; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

In mancanza del segretario, il consigliere più giovane ne fa le veci

Art. 5 - Il Tesoriere

- a) Il tesoriere amministra l'Ordine, prepara i bilanci, e vigila con il segretario sul buon andamento degli uffici di segreteria. Egli è tenuto alla puntuale e aggiornata contabilità di cassa, che deve in ogni momento essere ostensibile al Consiglio.
- b) il tesoriere dovrà essere sentito dal Consiglio in merito ad ogni decisione di spesa.
- c) Il tesoriere è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge che riguardano atti amministrativi e/o finanziari coinvolgenti l'Ordine.

Art. 6 - Le Commissioni

- a) Per affrontare con più efficacia determinate problematiche, nonché per promuovere la partecipazione degli iscritti all'attività dell'Ordine, il Consiglio può istituire commissioni di lavoro, specificandone i temi e le funzioni e deliberando i nominativi degli architetti che ne fanno parte; tali nominativi possono essere sostituiti o integrati con successive delibere.
- b) Ciascuna commissione di lavoro sarà costituita da un numero minimo di tre architetti iscritti all'Ordine, ad esclusione della "Commissione Consultiva per l'emissione dei pareri sulle parcelle" ,che sarà oggetto di apposito regolamento .Per ciascuna commissione il Consiglio nomina un consigliere delegato con compiti di coordinamento della stessa e di raccordo col Consiglio dell'Ordine.
- c) Le commissioni di lavoro hanno in generale compiti di elaborazione e di proposta al Consiglio sulle rispettive tematiche, e possono a questi fini stabilire relazioni esterne di tipo informativo.

Le loro iniziative o proposte, devono essere sottoposte al Consiglio per la discussione e l'eventuale approvazione.

Ciascuna commissione nomina al proprio interno un segretario ,il quale curerà la redazione dei verbali .La commissione organizzerà la propria attività secondo le regole e i metodi che essa stessa decide.

- d) La commissione redige entro 60 giorni dalla sua composizione il programma di lavoro e lo sottopone al Consiglio dell'Ordine per la sua approvazione.
- e) Tutte le commissioni di lavoro decadono al momento in cui decade il Consiglio che le ha nominate. Esse possono essere totalmente o parzialmente riconfermate dal nuovo

Consiglio nella loro articolazione e nei loro componenti. La commissione uscente rimarrà in carica sino all'insediamento della commissione nominata dal nuovo Consiglio.

f) I componenti delle commissioni possono venire a conoscenza di notizie che non devono essere divulgate, sono pertanto tenuti al segreto d'ufficio.

g) Le sedute delle commissioni sono valide con la presenza della metà più uno dei commissari effettivi, In caso di assenza del consigliere delegato le sue funzioni saranno assunte dal commissario più anziano come iscrizione all'albo.

h) I componenti si impegnano di essere presenti a tutte le sedute della commissione. Il componente che si assenti, senza giustificato motivo, per più sedute consecutive, può su segnalazione del segretario o del consigliere delegato essere considerato dimissionario, e quindi sostituito dal Consiglio dell'Ordine con altro iscritto all'albo.

Art. 7 - Convocazione dell'assemblea

a) La convocazione dell' assemblea generale dell'Ordine è indetta dal presidente , mediante avviso contenente l'ordine del giorno .

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere inoltrato a tutti gli iscritti mediante servizio postale, e conterrà la data della prima e della seconda convocazione.

b) Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee ordinarie saranno convocate per l' elezione dei membri del consiglio,per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

Si metteranno poi in discussione eventuali altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti ne sia fatta richiesta scritta motivata.

c) La presidenza delle assemblee sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del Consiglio dell'Ordine.In caso di assenza del presidente , il consigliere più anziano per iscrizione fra i presenti assume la presidenza.

d) La validità delle assemblee è data in prima convocazione dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione dovrà aver luogo almeno 3 giorni dopo la prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo che per

l'assemblea elettiva che ha validità se interviene almeno un quarto degli iscritti (art.3 D.L.L.23/11/44 n.382).

e) Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti.

f) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

g) Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che si proceda per scrutinio segreto .

Art. 8 - I giudizi disciplinari

I giudizi disciplinari sono regolati dal del R.D. 2537 Capo Terzo.

In merito ad essi di dovrà far riferimento al testo unificato del C.N.A. delle "Norme che regolano il comportamento degli iscritti"

Per quanto riguarda le procedure si potrà tener conto inoltre del prontuario fornito dal C.N.A "Guida ai procedimenti disciplinari e ricorsi".

Art. 9 - Violazioni ai regolamenti interni

Ciascun iscritto all'Ordine è tenuto a rispettare, ai sensi dell'art.42 delle "Norme di comportamento degli iscritti "(testo unificato 01/01/1994) ,quanto stabilito dai Regolamenti Interni dell'Ordine. Qualsiasi violazione ad essi costituirà violazione alle norme di deontologia professionale.